

Versione anonimizzata

Traduzione

C-570/23 – 1

Causa C-570/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 settembre 2023

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 settembre 2023

Attrice:

IH

Convenuta:

Eurowings GmbH

[OMISSIS]

Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania)

Ordinanza

Nella causa
IH contro Eurowings GmbH

il procedimento [OMISSIS] è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), nella sua versione vigente, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»):

Se, in caso di prenotazione unica di più voli (nella fattispecie: un volo di andata e un volo di ritorno), la cancellazione di un segmento di volo (nella fattispecie: il volo di ritorno) sia equiparata alla cancellazione dell'intero volo, con la conseguenza che, per calcolare i termini ai fini delle eccezioni all'obbligo di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri, è rilevante già l'«orario di partenza previsto» per il primo segmento di volo (volo di andata).

Motivazione:

I.

- 1 La questione pregiudiziale trae origine dai seguenti fatti:
- 2 Oggetto della controversia tra le parti è la compensazione pecuniaria per cancellazione di un volo.
- 3 Il 3 giugno 2022 la convenuta ha cancellato il volo da Anchialos (Grecia) a Düsseldorf del 18 giugno 2022 con partenza alle 12:15 ora locale.
- 4 L'attrice aveva una prenotazione confermata per il volo di andata del 4 giugno 2022 da Düsseldorf ad Anchialos (Grecia) con partenza alle 7:35 ora locale e per il volo di ritorno del 18 giugno 2022 [OMISSIS] con partenza alle 12:15 ora locale, entrambi effettuati dalla convenuta.
- 5 La sera del 3 giugno 2022, l'attrice ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta cancellazione del volo di ritorno con messaggio di posta elettronica [OMISSIS]. Tramite il numero del servizio clienti della convenuta, l'attrice ha appreso che era stato effettuato un rimborso parziale e che la procedura era pertanto conclusa. La convenuta non ha offerto un riavviamento e non ha neppure collaborato affinché esso fosse ottenuto.
- 6 Per il volo di ritorno previsto non vi era un collegamento diretto di altre linee aeree. L'attrice ha organizzato autonomamente il suo viaggio di ritorno con un volo da Anchialos a Monaco di Baviera (Condor), ancora prenotato la sera del 3 giugno 2022, e un altro da Monaco di Baviera a Düsseldorf (Lufthansa).
- 7 Dopo che la convenuta ha riconosciuto le spese di riavviamento per il volo cancellato ed è stata condannata a tale riguardo con una sentenza di riconoscimento parziale del 3 novembre 2022, [nel procedimento principale] resta da statuire solo in merito alla compensazione pecuniaria di EUR 400,00 richiesta dall'attrice.

- 8 L'attrice ritiene che il volo di ritorno non possa essere considerato una prestazione a sé stante. Essa non avrebbe affatto voluto prenotare soltanto un volo di andata o soltanto un volo di ritorno. Entrambi i voli farebbero parte di una prenotazione unica e, di conseguenza, sarebbero anche oggetto di un contratto unico. Partire per il viaggio senza la possibilità di un volo di ritorno in tempo utile non sarebbe stato ragionevole.
- 9 La convenuta sostiene che l'attrice è stata informata della cancellazione nei tempi previsti dal regolamento sui diritti dei passeggeri.

II.

- 10 Il giudice del rinvio ritiene che la questione pregiudiziale sia rilevante. Se l'orario di partenza previsto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri si basa sul volo di ritorno previsto per il 18 giugno 2022, la convenuta non è tenuta a versare alcuna compensazione pecuniaria, in quanto l'attrice sarebbe stata tempestivamente informata della cancellazione il 3 giugno 2022, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento sui diritti dei passeggeri. Per contro, in caso di cancellazione di un volo unico con partenza prevista per il 4 giugno 2021, la cancellazione del 3 giugno 2022 non sarebbe avvenuta in tempo utile e avrebbe dovuto essere versata una compensazione pecuniaria.
- 11 A quanto risulta, la questione giuridica non è stata ancora risolta.
- 12 È vero che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Schenkel/Emirates [del 10 luglio 2008 (C-173/07 [OMISSIS]); nello stesso senso: sentenze della Corte del 13 ottobre 2011, Sousa Rodriguez/Air France (C-83/10 [OMISSIS]), e del 22 giugno 2016 (Terza Sezione), Mennens/Emirates (C-255/15 [OMISSIS])] ha dichiarato che la nozione di «volo» derivante dal regolamento deve essere interpretata nel senso che essa non si può applicare al caso di un viaggio di andata e ritorno considerato come un'unica operazione (ossia un «viaggio circolare» ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Montreal) [OMISSIS] [dottrina], ma il caso di specie non verte sull'interpretazione della nozione di «volo» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri, bensì sull'interpretazione della nozione di «orario di partenza previsto» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri.
- 13 La cancellazione di un volo di ritorno potrebbe mettere in discussione l'intera programmazione del volo del passeggero, in quanto non è possibile o ragionevole per il passeggero partire se la programmazione generale deve essere modificata poco prima dell'inizio del viaggio. Il pregiudizio causato al passeggero corrisponde a quello provocato da un volo che sia stato cancellato con poco preavviso o abbia subito un ritardo prolungato.

III.

14 [OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS] [Sospensione; firme]

DOCUMENTO DI LAVORO